

## **CAPITOLATO D'ONERI ANNO 2017 (DA MARZO A DICEMBRE 2017)**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL CONTRATTO D'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione per l'anno 2017 (da marzo a dicembre) degli interventi di manutenzione e/o ripristino (anche urgente e di somma urgenza) degli impianti di pubblica illuminazione, i cui corpi illuminanti sparsi nel territorio comunale sono numericamente pari a circa n. 1950, di cui circa n. 1050 di proprietà Enel e circa n. 900 di proprietà Comunale.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi non programmabili e di natura ordinaria, straordinaria od eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito contratto aperto (accordo quadro) da cui far risultare le condizioni alle quali l'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi moduli d'ordine (contratti applicativi).

### **Art. 2**

#### **IMPORTO DEL CONTRATTO D'APPALTO**

L'importo a base d'asta dell'appalto è pari a € 31.529,77, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a €689,97.

L'importo contrattuale è quello sopra citato al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, oltre gli oneri per la sicurezza e l'iva.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo del contratto che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente contratto, saranno richiesti con specifici moduli d'ordine qualunque risulti essere l'importo complessivo finale di quest'ultimi, nei limiti definiti dal presente contratto aperto.

Per i lavori oggetto del presente contratto non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

### **Art. 3**

#### **INVARIABILITA' DEI PREZZI**

Tutti i prezzi contrattuali si intendono accettati dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto.

### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

L'esecuzione di tutti i lavori dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio degli impianti oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, ove possibile, di concerto con la stazione appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'appaltatore, preso atto della natura del lavoro da eseguire, come da apposito modulo d'ordine, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere anche ad altre imprese, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'appaltatore attesta:

- a. di avere esaminato tutti gli atti gara, di conoscere i luoghi e gli impianti oggetto degli eventuali lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nel contratto;
- c. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nel contratto;
- d. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti e di obbligarsi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le predette norme ed i regolamenti che disciplinano la sicurezza delle attività previste, assumendosi a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
- e. di impegnarsi a collaborare con la stazione appaltante allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.

Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all'appaltatore con l'emissione di appositi moduli d'ordine, che saranno rubricati dal responsabile del servizio e/o del procedimento o da suoi delegati.

Ciascun modulo d'ordine (contratto applicativo) conterrà di regola le seguenti indicazioni:

1. l'oggetto degli interventi da eseguire;
2. la descrizione e consistenza delle lavorazioni;
3. i luoghi interessati dagli interventi;
4. le quantità previste di ogni singola lavorazione;
5. i termini utili (inizio e fine) per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del servizio e/o del procedimento o suoi delegati, nella fase di predisposizione del modulo d'ordine, qualora, in rapporto alla specifica tipologia di lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

L'appaltatore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante.

L'esecuzione degli interventi dovrà avvenire entro brevissimo tempo e comunque entro un giorno successivo dalla consegna del modulo d'ordine. Se il caso lo richiede, l'ordine può essere anche verbale con la necessaria regolarizzazione postuma, entro due giorni, da parte del responsabile del servizio e/o del procedimento. L'eventuale ritardo, per cause eccezionali e motivate, non può superare il giorno. Superato il predetto termine si applica la penale prevista al successivo art. 10.

L'inadempienza dell'appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli moduli d'ordine, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente contratto, fintantoché la stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione di opere che seppur rientranti nelle categorie appaltate non sono riconducibili a voci ricomprese nell'elenco prezzi delle

lavorazioni. In tal caso, verrà concordato, in contraddittorio, tra la stazione appaltante e l'appaltatore il nuovo prezzo.

L'appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

#### **Art. 5**

#### **CONSEGNA E VALIDITA' DEL CONTRATTO**

L'affidamento del contratto all'appaltatore avverrà mediante stesura di apposito verbale di consegna, anche da firmarsi in pendenza della stipula del contratto d'appalto, in considerazione che l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario.

Con la consegna l'appaltatore darà immediatamente inizio all'appalto, fermo restando la procedura indicata al superiore articolo.

Il termine di validità contrattuale del presente contratto viene stabilito nell'anno solare 2017 (da marzo a dicembre), indipendentemente del fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con appositi moduli d'ordine, esso si intenderà prorogato del tempo necessario ed ivi previsto dai contratti applicativi per l'ultimazione.

E' fatta salva la concessione di apposita proroga tecnica qualora alla scadenza contrattuale non è stato individuato il soggetto affidatario per il nuovo anno.

#### **Art. 6**

#### **CONTABILITA' E PAGAMENTI**

La contabilità delle prestazioni rese dall'appaltatore sarà effettuata separatamente per ciascun contratto applicativo e sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura.

La liquidazione di ogni fattura è subordinata all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato, ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.

L'appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.

In ottemperanza all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore comunica il Conto Corrente Bancario/Postale (IBAN) sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto

che è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica i nominativi autorizzati ad operare su di esso.

## **Art. 7**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo complessivo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia fideiussoria deve permanere fino al 28 febbraio dell'anno successivo.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla stazione appaltante.

## **Art. 8**

### **POLIZZA ASSICURATIVA CAR E RCT**

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto, il soggetto affidatario deve produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione (CAR) e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività (RCT). Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

L'appaltatore dovrà, pertanto, stipulare le seguenti polizze:

1) polizza assicurativa CAR a copertura di tutti i danni e/o perdite delle opere oggetto dei contratti applicativi del presente contratto aperti provocati da qualsiasi causa per un importo pari al valore contrattuale dell'appalto. Tale copertura assicurativa dovrà, inoltre, prevedere l'estensione di

garanzia alle opere/impianti preesistenti, anche di proprietà di terzi e/o della stazione appaltante con un massimale di €32.000,00 ed una estensione di €8.000,00;

2) polizza a garanzia della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nell'esecuzione dei contratti applicativi del presente contratto aperto per un massimale di €300.000,00 ed un'estensione di €50.000,00.

Le polizze suddette dovranno inoltre coprire eventuali danni che dovessero occorrere anche a condutture sotterranee; fabbricati in adiacenza e/o aderenza e dovranno, infine, garantire il risarcimento di danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività di servizi, e di attività industriali, artigianali e commerciali.

Le garanzie richieste, prestate dall'appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora l'appaltatore sia già intestatario di polizza CAR e RCT, ma con massimali e/o condizioni insufficienti rispetto a quanto richiesto nel presente articolo, potrà stipulare polizza in 2° rischio fino ai massimali e alle condizioni richiesti nel presente articolo.

Tutti i veicoli non targati impiegati dall'appaltatore nei cantieri dovranno essere inseriti nella polizza RCT.

## **Art. 9**

### **ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente contratto, dal D.Lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni;
- la regolare esecuzione degli ordini impartiti, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 c.c.;
- ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità di ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie di qualsiasi

genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale;

- l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
- l'indicazione di un soggetto reperibile h24, comunicando il recapito telefonico/cellulare.

#### **Art. 10 PENALI**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo finale del singolo lavoro ordinato come contratto applicativo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente contratto e quelle in materia di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11**

##### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ**

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. anche il ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.

La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575 e s.m.i..

#### **Art. 12 RECESSO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.

In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'impresa della lettera raccomandata a/r o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

In caso di recesso la stazione appaltante è tenuta a pagare le prestazioni già rese ed è escluso il diritto dell'appaltatore di ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché di compensi o indennizzi e/o rimborsi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

### **Art. 13**

#### **IMPEGNO DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di segretezza è per l'appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'appaltatore è, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

### **Art. 14**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

L'appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti, facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dai medesimi forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

L'appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

### **Art. 15**

#### **OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE**

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri, l'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Decreto Legislativo n. 50/2016;
- b) Regolamento di cui al D.P.R. 10/10/2010, n. 207 e s.m.i., per le parti ancora applicabili;

c) Legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i.;

d) D.P.R.S. n. 13/2012 e s.m.i.;

e) Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia adottato dal C.C. il 01/10/2012, n. 44, per le parti ancora applicabili.